



COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO

DEI PARCHI GIOCHI, AREE PIC-NIC, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

Il presente regolamento ha come obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei parchi gioco, aree pic-nic, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali, al fine di promuoverne la fruizione da parte della collettività, nel rispetto dei beni che vi si trovano.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dei parchi giochi, aree pic-nic, nei giardini pubblici e nelle aree verdi comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente evitando di recare disturbo in qualsiasi modo alla quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, dai giardini pubblici e dalle aree verdi comunali. Pertanto, è espressamente vietato fumare in prossimità delle aree gioco dei parchi e nei giardini pubblici.
2. In particolare, è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
3. L'ingresso all'area dei parchi giochi, pic-nic e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali; pertanto, è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
5. Salvo quanto previsto nell'articolo 3 del presente regolamento, è vietato accedere con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. Sono escluse dal divieto le motocarrozze per il trasporto dei disabili.
6. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
7. È proibito immergersi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. È altresì vietato lavare oggetti o usare le fontane in maniera impropria.
8. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con le prescrizioni dell'ufficio competente in merito.
9. È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che possano

costituire pericolo alla incolumità delle persone.

10. È vietato accendere fuochi al di fuori delle apposite aree, gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
11. È vietato gettare o abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, nei parchi gioco, aree pic-nic, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico rifiuto di qualunque genere.
12. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
13. L'uso di aree e strutture per manifestazioni o a scopi commerciali è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'Amministrazione con le prescrizioni dell'ufficio competente.
14. Le attrezzature per il gioco, installate per i bambini di età inferiore ad anni dodici, non possono essere utilizzate da adulti.
15. È vietato utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume o comunque disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccedenti i limiti stabiliti nel piano di zonizzazione acustica vigente.
16. È vietato distribuire cibo per volatili, cani o gatti randagi.
17. I parchi gioco, aree pic-nic, i giardini con o senza recinzione sono soggetti a limitazioni orarie. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto. È vietato soffermarsi o introdursi nei parchi o giardini oltre l'orario di chiusura o di utilizzo.

ARTICOLO 2 – I PARCHI – AREE PIC-NIC

1. Si intende per parco un'area a verde, eventualmente attrezzata, destinata ad attività ricreative o di svago e/o al riposo.
2. L'accesso ai parchi è disciplinato dalle disposizioni che seguono.
3. I parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e con gli orari fissati con deliberazione di cui all'articolo 1 comma 17, esposti agli ingressi.
4. Nell'area dei parchi è consentito l'ingresso ai soli pedoni.
5. Ai cani condotti dai proprietari o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso ad esclusione delle aree di caduta dei parchi gioco e di quelle immediatamente limitrofe alle medesime; è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt non estensibile e museruola al

seguito.

6. Chi accompagna cani deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi.
7. Tali soggetti sono obbligati a mostrare, su richiesta del Pubblico Ufficiale, gli strumenti per la raccolta e/o rimozione degli escrementi. Chi non rimuove le deiezioni o risulta sprovvisto alla richiesta del Pubblico Ufficiale degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclette.
9. È vietato calpestare le aiuole, danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali.
10. Nei parchi è vietato il gioco del pallone, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni.

ARTICOLO 3 – GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

1. S'intende per giardino un'area non attrezzata per lo svolgimento di attività motorie o sportive.
2. L'accesso al pubblico nei giardini e nelle aree verdi comunali è disciplinato dalle prescrizioni contenute negli articoli seguenti.
3. L'ingresso nei giardini e nelle aree verdi di veicoli a motore, con esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione, è vietato e può essere consentito dalla Amministrazione Comunale per particolari esigenze e con l'osservanza di apposite prescrizioni.
4. La circolazione delle biciclette nei giardini ed aree verdi è consentita solamente sui viali e sentieri opiste all'uopo predisposti.
5. Nei giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sotto la sorveglianza di chi ne ha la responsabilità.
6. Coloro che conducono animali all'interno di giardini ed aree verdi sono tenuti alla raccolta e al conferimento delle deiezioni negli appositi cestini per i rifiuti.

7. È vietato danneggiare, recidere o asportare qualsiasi tipo di essenza vegetale, nonché calpestare porzioni di terreno seminate o coltivate.
8. Nei giardini e nelle aree verdi comunali non è consentito lasciare animali incustoditi.
9. Rientrano tra le aree verdi comunali anche i terreni di proprietà privata per i quali esistono apposite convenzioni.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA

1. Il controllo sulla osservanza delle presenti disposizioni è affidato agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti da leggi o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo, fatta salva la possibilità della irrogazione di sanzioni, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di installare sistemi di video- sorveglianza per il controllo dei parchi gioco, aree pic-nic, dei giardini e delle aree verdi comunali.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 550,00, di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.